

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 49

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Cessazione delle misure relative alla provincia di Cuneo di cui ai DD.P.G.R. n. 46 del 6 aprile 2021, n. 47 del 10 aprile 2021 e n. 48 del 13 aprile 2021.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RICHIAMATO integralmente, nelle premesse e nel dispositivo, i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 10 aprile 2021, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*" e n. 48 del 13 aprile 2021, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle misure relative alla provincia di Cuneo*";

RICHIAMATO in particolare il punto 1) del dispositivo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47, che recita:

1) alla provincia di Cuneo sono applicate le misure relative alla Zona rossa fino al 13 aprile compreso, con riserva di ulteriore proroga qualora si mantenga il superamento del parametro di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;

2) le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica" vigono per la sola provincia di Cuneo, in quanto siano vigenti le misure di cui al precedente punto 1);

RICHIAMATI inoltre i punti 1) e 2) del dispositivo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48, che recita:

1) nella provincia di Cuneo sono prorogate le misure relative alla Zona rossa fino al 18 aprile 2021 compreso, con riserva di ulteriore proroga qualora si mantenga il superamento del parametro di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, con riserva di anticipare la suddetta data di cessazione qualora si registri un rientro dei dati epidemiologici sotto la soglia di allerta;

2) le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica" vigono per la sola provincia di Cuneo, in quanto siano vigenti le misure di cui al precedente punto 1);

RILEVATO che il SEREMI, in data 16 aprile 2021, ha relazionato in merito all'andamento epidemiologico del COVID-19 in Piemonte rilevando, in particolare, che:

- in Piemonte, al 15 aprile, si conferma il trend in riduzione del numero di nuove diagnosi di COVID-19: la variazione percentuale calcolata fra due periodi consecutivi di sette giorni (09.04 - 15.04 vs 02.04 - 08.04) è pari a -18.9%, tenendo conto del ritardo di notifica si stima pari a -17.0%;
- tutte le province, tranne Biella (+3.9%), presentano riduzione del numero dei casi: superiore al 20%: Alessandria, Asti, Vercelli e Città di Torino; tra il 10 e il 20%: Cuneo, VCO, provincia di TO e inferiore al 10% Novara;
- il tasso di incidenza regionale settimanale calcolato sulle nuove diagnosi dei giorni 9 - 15 aprile è di 184.6 casi per 100.000; tutte le province presentano tasso di incidenza inferiore a 250 casi per 100.000 abitanti;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio della provincia di Cuneo il parere del 16 aprile 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid-19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto dati epidemiologici forniti dal SEREMI, ai fini di massima precauzione con finalità preventiva di igiene pubblica, indica quanto segue:

- in Piemonte, al 15 aprile, si conferma il trend in riduzione del numero di nuove diagnosi di COVID-19: la variazione percentuale calcolata fra due periodi consecutivi di sette giorni (09.04 - 15.04 vs 02.04 - 08.04) è pari a -18.9%, tenendo conto del ritardo di notifica si stima pari a -17.0%;
- tutte le province, tranne Biella (+3.9%), presentano riduzione del numero dei casi: superiore al 20%: Alessandria, Asti, Vercelli e Città di Torino; tra il 10 e il 20%: Cuneo, VCO, provincia di TO e inferiore al 10% Novara;
- il tasso di incidenza regionale settimanale calcolato sulle nuove diagnosi dei giorni 9 - 15 aprile è di 184.6 casi per 100.000; tutte le province presentano tasso di incidenza inferiore a 250 casi per 100.000 abitanti;
- in particolare, la provincia di Cuneo ha una incidenza settimanale per 100.000 abitanti pari a 230,2;
- ne consegue che tale andamento epidemiologico in evidente miglioramento consente di revocare fin d'ora le misure di contenimento attualmente in atto per la provincia di Cuneo;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

SENTITO preventivamente il Ministro della Salute;

INFORMATO preventivamente il Prefetto di Cuneo;

ACQUISITA l'intesa col Presidente della Provincia di Cuneo;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure nazionali disposte, si adottino le seguenti misure:

1. le disposizioni vigenti per la provincia di Cuneo contenute al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 10 aprile 2021, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*", come prorogate dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 13 aprile 2021, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle misure relative alla provincia di Cuneo*", cessano i loro effetti a decorrere dal 17 aprile 2021;
2. le disposizioni vigenti per la provincia di Cuneo contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*", cessano i loro effetti a decorrere dal 17 aprile 2021;
- 3) di dare atto che a far data dal 17 aprile 2021 si applicano alla provincia di Cuneo le misure nazionali relative alla Zona arancione e le misure regionali di cui al D.P.G.R. n. 47 del 10 aprile 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio